



Umberto Nasoni
Notaio

Repertorio n. **85.225**

Raccolta n. **17.841**

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre, in Cori (LT), Via Stoza, 3, alle ore 17,55.

Innanzi a me Dottor **Umberto NASONI**, Notaio in Latina, con studio in Via Fabio Filzi, 19, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Latina,

è presente:

- **NICCOLINI Luigi**, nato a Roma (RM) il 2 gennaio 1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "**CONFRAGRICOLTURA LATINA**" con sede in Latina, Via Don Minzoni, 1, c.f. 80000970592 e partita I-va 02581790595, in virtù dei poteri a lui derivanti dallo statuto.

Registrato a Latina
il 11/11/2020
al n. 15315
serie 1T

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea, della su nominata associazione, convocata in questo luogo ed in questo giorno, per le ore 07,00 in prima convocazione e per le ore 15,30 in seconda convocazione, con lettera in data 30 settembre 2020; l'orario della seconda convocazione è stato modificato alle ore 17,30 di questo stesso giorno, a mezzo posta elettronica inviata in data 15 ottobre 2020 per deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso, e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa:

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis
2. Approvazione modifiche Statuto Confagricoltura Latina
3. 4. 5. 6. 7. omissis

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto e su designazione dei presenti, il comparente il quale,

constata

- a)** in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;
- b)** la presenza in proprio di ventidue soci e per deleghe che riconosciute regolari dal presidente, verranno conservate agli atti dell'associazione, di tre soci, per un totale di venticinque sul complessivo numero di associati di 1480 (millequattrocentottanta), tutti aventi diritto al voto dei quali il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione, come da foglio di presenza che si allega al presente atto sotto "**A**", omessane la lettura per espressa volontà del comparente;
- c)** la presenza dell'Organo amministrativo, nella persona di esso comparente, Presidente del Consiglio direttivo, e di Boschetto Stefano (Vice Presidente), Milita Nazzareno, Mariani Paolo, Di Stefano Marco Berardo, Lanza Marco, Ricotta Sergio, Giorgi Nello, Pierpaolo Monetti, (consiglieri), Lesti Adelino (Past President);
assente giustificata Capitani Alessandra (vice Presidente);
- d)** il collegio dei revisori dei conti nelle persone di Oliveto Vincenzo (Presidente) e Barchesi Francesco, assente giustificato Scipione Donato;

dichiara

regolarmente costituita la presente assemblea, regolarmente convocata, ed atta a deliberare.

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea inizia la trattazione dal Secondo punto all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende opportuno procedere alla riformulazione integrale dello statuto sociale, secondo le indica-

zioni ed il nuovo testo di statuto forniti dalla Confagricoltura nazionale e già noto all'assemblea, il quale comprende, tra l'altro, la diversa durata degli organi sociali, che viene portata da tre a quattro anni, il limite di due mandati per il Presidente, l'eliminazione della distinzione tra soci ordinari e straordinari, l'inserimento di forme di controllo esercitate a livello nazionale sulle strutture territoriali e l'allargamento della base associativa che si apre anche alle imprese agroindustriali.

Il tutto con conseguente abrogazione dello statuto attualmente vigente e approvazione del nuovo testo integrale dello stesso.

Il Presidente sottopone quindi in visione all'assemblea, per l'approvazione, il nuovo testo di statuto e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita l'assemblea al voto. L'assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

PRIMO: di riformulare integralmente lo statuto sociale, adottando il nuovo testo redatto sulla base delle direttive nazionali e presentato dal Presidente, dal quale risultano le modifiche dipendenti dalla deliberazione che precede;

SECONDO: di dare mandato all'Organo amministrativo affinché dia esecuzione nei confronti di chiunque nonchè di qualsiasi ufficio pubblico e privato alle modifiche sopra deliberate;

TERZO: di dare atto che l'Associazione sarà regolata dal nuovo testo di statuto che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, alle ore 18,15.

dichiara che l'assemblea proseguirà senza l'intervento di me notaio in ordine ai rimanenti punti all'ODG.

DICHIARAZIONI FORMALI

Le spese del presente atto sono a carico della CONFAGRICOLTURA LATINA.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparante che, da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in calce ed a margine con me Notaio alle ore 18,15.

Scritto in parte a mano ed in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su quattro facciate di fogli uno.

F.to: Luigi NICCOLINI

Umberto NASONI Notaio (sigillo)

Confagricoltura Latina



FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA LATINA Data riunione: 22/10/2020
 Luogo: CORI

Allegato n. 85225-17861

Nome e Cognome	Posizione	Società	Telefono	Fax	Posta elettronica
FAMINIO TURRACIA	Socio	REDESIMA	06/86789725	/	F. Minerva
ANGELO FARFOLI	Socio	REDESIMA	378/8280801		[Signature]
ANTONIO D'OTTAVI	Socio	REDESIMA	335/6682006		[Signature]
MASOLI UMBERTO	ADRIALIO		0773/693672		[Signature]
CARIELLI ANTONIO	Socio	REDESIMA	365/0572706		[Signature]
MARCO LANZA	CONSIGLIERE		380/3328580		[Signature]
BELLARMI LAURA	Socio	DITTA TRASSITTA	3497879878		[Signature]
PINO MARCONI	CONSIGLIERE	ASSOFRANTOI	335/6184402		[Signature]
SERGIO RICCI	CONS.	AGRI. TRASSITTA			[Signature]
DI MEO PELLEU	Socio	Ag. Agr. Di MEO	335/6899229		[Signature]

Manfredo Moravvato

FOGLIO PRESENZE		ASSEMBLEA		CONFAGRICOLTURA LATINA		Data riunione:		22/10/2020	
		Luogo		CORI					
Nome e Cognome	Posizione	Società	Telefono	Fax	Posta elettronica				
ALVARO SQUITTA		AT. Agr. F. COLASO	348339245		agricolacoras@iscab.it				
ALESSANDRIA BERASO		" "	3356777127		" "				
GIORGIO NELLO		AE. AGE. GIORGI	33775726		GIORGI NELLO & LIBERA .IT				
CARMEN IERMA		AZ. I PAMPINI	338942977		info@ipampini.it				
VINCENTO OLIVETO		I PAMPINISSI	" "	" "	" "				
LESTI ADELINO			368498664						
REICINI GIBANO			370971272						
SPINTE AUTONILLA			3388317160		Spinte Autonilla				
SIMONETTE DEVERO		Soc. Gelesso Caston	338813073		Simone				
CLAUDIO CARPINZETTI		Conf. Agr.	3346471771		Claudio Carpinzetti@famil.com				

Confagricoltura Latina

100
Cento anni di
Confagricoltura

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA LATINA Data riunione: 22/10/2020 Luogo: CORI

Nome e Cognome	Posizione	Società	Telefono	Fax	Posta elettronica
STEFANO BOSCHETTO	35.P	CONSIGLIORE			
Manzoni, Pier Paolo	35.G				
GIUSEPPE MARCO	35.3				
FRANCESCA PIEDOMARCAI		DELEGA			
DI STEFANO COFINAZIA		DELEGA			
A2 PIR. MARIA TERESA		DELEGA			

giugliSS

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ALLEGATO " B " al rep. 85.225/17.841

CONFAGRICOLTURA LATINA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPI

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede

È costituita, come Associazione non riconosciuta senza fini di lucro, la “Confagricoltura Latina” con sede in Via DON MINZONI n. 1 Latina.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, **in breve Confagricoltura**, a norma dell’art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa, mantenendo rispetto ad essa autonomia organizzativa, gestionale ed economica.

Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale degli Agricoltori del Lazio, **in breve Confagricoltura Lazio**, a norma dell’art. 28 del predetto Statuto confederale.

Art. 2

Scopi

L’Associazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, **svolgono attività connesse o collaterali**, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associate.

Inoltre, promuove, rappresenta e tutela anche le attività e gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.

La Confederazione, per contribuire al progresso civile, sociale ed economico della Comunità nazionale, pone al centro della sua azione l’imprenditore agricolo, come protagonista della produzione agricola e agroalimentare e persegue lo sviluppo dell’agricoltura e delle imprese agricole nel sistema economico nazionale ed internazionale.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi e la professionalità dell’impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale. Per l’assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l’agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole Sezioni di Prodotto;

b) di coordinare l’attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la

massima unità d'indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma secondo, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Associazione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità. E' attribuita all'Associazione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Associazione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Associazione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perchè agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari l'Associazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi. Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Associazione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant' altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazione dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici **europei**, nazionali, regionali e provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;

l) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

m) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti all'elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

n) di promuovere e coordinare i singoli settori di attività connesse e collaterali, stabilendo limiti e criteri al loro agire, raccordandoli, pur nelle rispettive specificità, agli scopi generali dell'Associazione.

o) di promuovere la ricerca scientifica e tecnica e l'innovazione, non solo economica, ma anche sociale delle imprese agricole, sostenendo tutte le iniziative che possono allargare orizzonti di conoscenza del settore della produzione agricola e dell'alimentazione.

p) di tutelare la genuinità e l'identità delle produzioni agricole contro ogni forma di contraffazione, costituendo tali valori parti irrinunciabili della coltura dei territori, delle comunità locali e nazionali, assumendo le iniziative del caso per contrastare ogni fenomeno di frode, di alterazione, di imitazione che si traducono in un pregiudizio economico e di immagine per le produzioni agroalimentari e quindi per gli associati;

q) di tutelare la libertà di impresa, riconoscendola come valore fondante l'iniziativa privata costituzionalmente garantita, adoperandosi per contrastare ogni fenomeno di infiltrazioni o di condizionamento criminale nell'esercizio dell'attività agricola dei propri associati.

Art. 2 bis

Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, l'Associazione si propone:

1) di coordinare la propria attività con quelle delle altre Associazioni della regione per il tramite della Federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;

2) di uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione, che possono interessare anche l'organizzazione e l'attività degli associati, affinché si realizzi una migliore omogeneizzazione con i programmi, con gli obiettivi e con le strategie sindacali di Confagricoltura, nonché uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali degli Organi confederali, volte all'innovazione, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese ed alle conseguenti modalità operative e/o attuative indicate dalla Direzione Generale.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 3

Associati

I soci dell'Associazione possono essere:

gli agricoltori e i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono l'attività agricola nonché le attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, sotto qualsiasi forma e dimensione o abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'Associazione di cui al titolo IV del presente Statuto.

Fanno parte dell'Associazione anche le Sezioni Provinciali dell'ANGA_ giovani di Confagricoltura"; e "dell'ANPA_ Associazione Nazionale pensionati agricoltori.

Aderisce all'Associazione il Sindacato provinciale della Proprietà Fondiaria. Possono altresì aderire all'Associazione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli dell'Associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonché quella delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Associazione Provinciale, attraverso i suoi uffici e servizi.

Art. 4

Ammissione

L'agricoltore o il coltivatore diretto che intende aderire all'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza dell'Associazione stessa, con l'indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 3 comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto delibera il Comitato di Presidenza dell'Associazione. Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota sarà determinata ogni anno dall'Assemblea.

Art. 5

Obblighi dei soci

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'Associazione, nonché di versare il contributo associativo di cui all'art. 6.

L'impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale, se, entro tre mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

È fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dall'Associazione Provinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile d'espulsione dall'Associazione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Egual provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Contributi

I singoli soci si impegnano a corrispondere all'Associazione il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'Associazione.

È facoltà dell'Associazione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sono fissati ogni anno dall'Assemblea sulla base del bilancio dell'Assemblea stessa.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di Prodotto potranno richiedere all'Associazione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi dell'Associazione Provinciale.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Associazione e alla partecipazione alla sua attività.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;

b) per recesso allo scadere del termine previsto dal 2° comma dell'art. 5;

c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto, o per atto di indisciplina grave a seguito di contestazione da parte del Consiglio Direttivo;

d) Per il mancato rispetto delle regole del codice etico, a seguito di contestazione da parte del Consiglio Direttivo;

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea Generale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'art. 3.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Art. 8

Obblighi dell'Associazione verso la Confederazione e la Federazione Regionale

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;

- osservare lo statuto ed il regolamento confederale

- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;

- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

- uniformarsi alle deliberazioni e alle direttive generali della Confederazione, che possono interessare anche l'organizzazione e l'attività degli associati, affinché si realizzi una migliore omogeneizzazione con i programmi, con gli obiettivi e con le strategie sindacali di Confagricoltura, nonché uniformarsi alle deliberazioni e alle direttive generali degli Organi confederali, volte alla innovazione, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed alla attivazione di servizi per le imprese ed alle conseguenti modalità operative e/o attuative indicate dalla Direzione Generale.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, le Organizzazioni confederate sono tenute a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa inviando la documentazione sulla situazione contributiva, fiscale ed economica elencata nel Regolamento di attuazione al presente Statuto, nonché a trasmettere alla Confederazione il bilancio approvato dall'Assemblea, all'uopo corredato del parere del Collegio Sindacale in ordine alla sua completezza e veridicità.

L'Unione trasmette alla Confederazione la seguente documentazione:

- a) invio della certificazione attestante la regolarità contributiva
- b) estratto del/dei ruoli emessi dall'Agenzia della Riscossione
- c) dichiarazione del Collegio Sindacale o del Presidente del Collegio Sindacale, o del Presidente dell'Unione o della Federazione attestante il regolare pagamento degli stipendi dei dipendenti in carico dell'Organizzazione e delle ritenute d'acconto ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali previsti per le Organizzazioni di rappresentanza sindacale.
- d) invio della scheda organizzativa e del bilancio corredato dal parere del Collegio Sindacale sulla veridicità e sulla completezza dello stesso.

L'invio dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), dovrà avvenire con cadenza semestrale; il documento di cui alla lettera d) con cadenza annuale.

Questi documenti dovranno essere inviati dalle Unioni o dalle Federazioni, con riguardo anche alle società di servizi controllate direttamente e/o indirettamente. L'osservanza di tale adempimento è a cura del Presidente del Collegio Sindacale o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di servizio.

La mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte dell'Unione interessata, autorizza l'ispezione di cui all'articolo 7 dello Statuto Confederale.

Allorché l'Associazione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrate e recare a queste pregiudizio, l'Associazione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Associazione indice un'assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Associazione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statuari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima.

Nel caso di inadempienza degli obblighi della Unione nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza della inadempienza, può deliberare nei confronti della Unione:

- La richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 7 dello Statuto Confederale;
- La sospensione dall'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- La richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi Confederali, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
- La richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 9) Inosservanza degli obblighi della Unione e Commissariamento

Nei casi di inadempienza degli obblighi statuari e delle direttive confederali la Giunta, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti della Associazione:

- La sospensione delle prestazioni istituzionali della Confederazione e della Federazione Regionale;
- La riduzione dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 12 punto f) dello statuto Confederale, ad un unico voto;
- La sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- L'applicazione, di una sanzione pecuniaria nella misura massima del 10 per cento della quota associativa annuale;

- La proposta alla assemblea Confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione, in presenza delle situazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10 dello Statuto Confederale . Contro la Delibera della Giunta è ammessa opposizione al Comitato Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento assunto dalla Giunta. Avverso la delibera del Comitato Direttivo può essere esperito ricorso al collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Qualora nell'Unione si verificano inadempienze statutarie o amministrative, ovvero disfunzioni o carenze organizzative, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente, su delibera della Giunta esecutiva, può nominare un ispettore, il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'organizzazione, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Se viene rilevata la necessità, la Giunta esecutiva può conferire all'ispettore ulteriori compiti di affiancamento e di indirizzo nella attività della Associazione, in cui sono state rilevate disfunzioni o carenze o vacanza della direzione, al fine di promuovere o migliorare quelle attività risultate carenti. Tale incarico avrà una durata limitata indicata, caso per caso, dalla stessa Giunta esecutiva.

Inoltre, nei casi in cui nell'Unione si dovessero verificare difficoltà o ritardi nell'avvio e sviluppo degli Enti preposti allo svolgimento dei servizi o carenze di rilievo nell'erogazione dei servizi di maggiore importanza, la Giunta Esecutiva, consultata la Federazione Regionale di pertinenza, può altresì conferire ad un Ispettore confederale il mandato di svolgere pro-tempore, in affiancamento alla direzione dell'Unione, funzioni organizzative limitate allo sviluppo o al miglioramento nella erogazione dei servizi medesimi.

Qualora si verificano situazioni gravi o significative carenze nell'attività amministrativa, organizzativa o statutaria dell'Associazione viene nominato un Commissario o più Commissari), i quali senza l'assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'organizzazione nel periodo commissariale, che graveranno sull'Organizzazione commissariale, sostituiranno gli Organi direttivi fino alla convocazione della Assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla stessa Giunta Esecutiva su richiesta motivata.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'organizzazione socia , la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il commissariamento.

Al Commissario/i dell'Unione è riconosciuto, durante il periodo di commissariamento, un voto in Assemblea nell'interesse dell'ente commissariato.

Il /i Commissario/i per tutta la durata del commissariamento ha (hanno) la rappresentanza legale dell'associazione e tutti i poteri del disciolto Organo sociale, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

Il /i Commissario/i, nominato/i ai sensi dell'articolo 8 sub dello Statuto Nazionale(possono) essere revocato/i dalla Giunta nazionale per giusta causa.

Costituiscono motivi validi per il Commissariamento:

- a) la mancata convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto dell'Organizzazione;
- b) la mancata convocazione e l'assenza di riunioni degli altri Organi sociali per un periodo superiore a sei mesi;
- c) la mancata presentazione all'Assemblea del bilanci e del rendiconti finanziari annuali
- d) la mancata nomina delle cariche sociali alle scadenze previste dallo Statuto dell'Organizzazione;
- e) situazioni di aperto e diffuso contrasto o di conflitto all'interno degli Organi

dell'Organizzazione, che pregiudichino o influenzino negativamente il regolare funzionamento dell'attività amministrativa statutaria o organizzativa dell'Associazione soda ovvero quando siano state riscontrate gravi carenze organizzative o di rappresentanza sindacale;

f) situazioni che siano il frutto di oggettivi fatti di carenza gestionale che provocano una persistente condizione di squilibrio o di deficit patrimoniale ed economico;

g) l'Unione risulta per almeno due esercizi morosa nel pagamento delle quote sociali.

La nomina del/dei Commissari e di competenza della Giunta nell'ipotesi di cui alle lettere a), b), c), f) e g) del precedente comma, mentre nell'ipotesi di cui alle lettere sub d) e sub e), la nomina commissariale è di competenza del Comitato Direttivo,

All'inizio dell'attività si procede, all'accertamento della situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Organizzazione commissariata.

Se all'esito della verifica emerge una evidente condizione di difficoltà e di squilibrio sul piano economico-finanziario dell'Associazione, tale da non poter essere sanata o recuperata, attraverso un adeguato piano finanziario che assicuri le risorse necessarie per garantire il regolare svolgimento dell'attività organizzativa ed associativa dell'ente commissariato, il Commissario, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, provvede alla nomina di un liquidatore per la liquidazione della stessa Associazione ovvero propone al Comitato Direttivo stesso, l'esclusione dell'ente commissariato nell'ipotesi di comprovata impossibilità di ripristino della situazione ordinaria.

Il Commissario/i e (sono) tenuto/i a redigere rendiconti periodici sulla gestione da sottoporre alla Giunta della Confederazione.

Il Commissario/i, di norma, dovranno essere scelti tra i componenti della Giunta Esecutiva o del Comitato Direttivo, o tra i Dirigenti locali possibilmente della Regione in cui ricade l'organizzazione confederata oggetto del provvedimenti.

Art. 10

Elettorato passivo

L'incarico del Presidente di Associazione non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi **della durata di quattro anni** e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici sia a livello nazionale, regionale o locale e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale,

L'elezione ad incarichi direttivi o nelle Federazioni Nazionali di Categoria o di Prodotto è subordinato al rilascio della delega sindacale nei confronti di Confagricoltura

Art. 11

Perdita della qualità di associato alla confederazione

L'Unione perde la qualità di associato alla Confederazione:

- a) per lo scioglimento dell'Unione o per la cessazione e il cambiamento essenziale degli scopi per i quali fu costituita, nonché per il rifiuto di ottemperare alle direttive confederali; o per il contrasto verificatosi tra l'azione svolta dall'Organizzazione e le direttive medesime;
- b) per inosservanza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto, o comprovata incapacità a funzionare regolarmente, così come accertata dall'articolo 8 dello Statuto Confederale, su deliberazione della Assemblea;
- c) per recesso;

d) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello Statuto confederale.

Il recesso dalla Confagricoltura deve essere deliberato dalla propria Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, comunicato 6 mesi prima tramite PEC o lettera raccomandata A/R alla Giunta Esecutiva e deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

E' in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente Organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al Presente Statuto.

A seguito della perdita della qualità di associato, l'Organizzazione confederata è tenuta a non utilizzare per il futuro né la denominazione né il logo della Confagricoltura. La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni altro diritto sul patrimonio della confederazione.

L'Assemblea generale decide sulla perdita della qualità di associato con la presenza di almeno la metà dei voti rappresentati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei probiviri.

I componenti degli organi dell'Associazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Associazione stessa.

Tutte le cariche sia centrali che periferiche sono gratuite.

Art. 13

Assemblea Generale

**L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita:
due volte da tutti i soci iscritti ad essa ed in regola con il pagamento della quota
associativa degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso e potranno farsi sostituire, in
caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea,
designato con delega scritta.**

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di tre deleghe.

Art. 14

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno: una per il rendiconto economico finanziario – bilancio consuntivo e una per il preventivo, entro e non oltre il 30 Giugno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta dei due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

All'Assemblea Generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante pec o mail o posta ordinaria spedito ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Associazione o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza, tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Art. 16

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori.
Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Art. 17

Presidente – Segretario dell'Assemblea – Verbale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente statuto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 18

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'eventuale nomina del Presidente Onorario dell'Associazione;
- 2) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lettera e);
- 3) l'elezione dei probiviri;
- 4) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
- 5) l'approvazione, entro il 30 Giugno di ciascun anno, del bilancio preventivo e entro il termine del 30 giugno l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- 6) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- 7) la determinazione dei contributi associativi annuali, che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
- 8) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
- 9) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 7;

10) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro eventuale emolumento;

11) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;

12) l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;

13) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale.

Art. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

a) da un minimo di cinque ad un massimo di tredici consiglieri soci dell'Associazione eletti dall'Assemblea Generale, che nel loro seno eleggono il Presidente e due Vice Presidenti;

b) dal Presidente dell'Associazione cessato dal precedente turno di presidenza.

c) il Consiglio è altresì costituito dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria e dalle Sezioni provinciali dell'Anga e del Sindacato Nazionale Pensionati;

d) dal Presidente di ciascuna Sezione di prodotto;

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i singoli Consiglieri sono rieleggibili.

Il consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive, a meno che non giustifichi la propria assenza, viene dichiarato decaduto dalla carica elettiva, ovvero dalla carica che dà diritto alla presenza nel Direttivo ai sensi delle lettere c) e d): in tal ultimo caso, il Presidente convoca senza indugio l'Organismo o l'Ente interessato per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 20

Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un sindacato di categoria o due Sezioni di Prodotto o un terzo dei componenti del consiglio, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso

non minore di cinque giorni.

Art. 21

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'Associazione;
- 4) ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
- 5) proporre all'Assemblea l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali e determinare modalità e criteri per le elezioni dei delegati medesimi;
- 6) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18 punto 5;
- 7) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'art. 22 del presente statuto;
- 8) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
- 9) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera e) il Consiglio stesso provvede alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del C.C.
- 10) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;
- 11) designare i delegati a rappresentare l'Associazione all'assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'Associazione;
- 12) designare alla Federazione Regionale Agricoltori il rappresentante dell'Associazione al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;

13) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;

14) proporre all'Assemblea la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4;

15) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3;

16) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto;

17) approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;

18) approvare, su proposta del Presidente, assunzioni, promozioni e licenziamento del personale direttivo;

19) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;

20) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

21) Deliberare sulla perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 7, previa contestazione degli addebiti mossi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Associazione e da almeno un componente designato nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.

Art. 23

Attribuzione del Comitato di Presidenza

Spetta al comitato di Presidenza:

1. collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad essi affidati dal Consiglio Direttivo;
3. deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente statuto;
4. predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
5. determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
6. predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare

all'approvazione del Consiglio Direttivo;

7. attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Art. 24

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti sono in numero di tre e devono appartenere a differenti Sindacati provinciali di categoria e/o Sezioni Provinciali di prodotto.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, non è compatibile con qualsiasi carica in partiti e movimenti politici, con il mandato di parlamentare europeo e nazionale, di consigliere o assessore regionale, di presidente consigliere ed assessore provinciale.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate da un Vice Presidente, appositamente delegato dal Presidente.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Art. 25

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'Attività dell'Associazione;
- 3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il Consiglio Direttivo, alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusta l'art. 10 lettera e) dello Statuto Confederale;
- 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'Associazione.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato di parlamentare europeo e nazionale, di consigliere o assessore regionale, di presidente consigliere ed assessore provinciale.

Art. 27

Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina, anche fuori dal proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale dell'Associazione nomina un Collegio dei Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Associazione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.

Art. 29

Delegati comunali ed intercomunali

Nei singoli Comuni, ove ciò si renda opportuno, l'Assemblea Generale potrà deliberare

l'istituzione di Delegati comunali, rappresentanti dei soci che svolgono la loro attività nei comuni medesimi e dagli stessi eletti secondo modalità e criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale.

I Delegati comunali ed intercomunali partecipano all'Assemblea Generale dell'Associazione.

I Delegati comunali ed intercomunali durano in carica quattro anni.

Art. 30

Direzione e Personale dell'Associazione

L'attività dell'Associazione si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Associazione:

- a) sovrintende a tutti i Servizi ed Uffici dell'Associazione e ne regola l'attività. Egli è di diritto Capo del Personale;
- b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
- e) propone, agli organi competenti, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale.

TITOLO IV

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Art. 31

Ordinamento

L'Associazione Provinciale ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni provinciali.

L'Associazione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia e delle Forme Associative che inquadra i proprietari conduttori in economia ed i concedenti di beni a conduzione associata;
- 2) Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) Sindacato Provinciale dell'Impresa Agricola Familiare che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
- 4) Sindacato provinciale dell'Alimentare, dell'agroalimentare e dell'Agro-industriale, che

inquadra le imprese dei relativi settori

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Associazione.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione dell'Associazione Provinciale Agricoltori. I Sindacati Provinciali costituiscono, con i Sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 26 del vigente statuto confederale.

È in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Associazione o al Collegio dei Probiviri contro le direttive dell'Associazione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentati.

Il Collegio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere gli eventuali contrasti tra singoli Sindacati Provinciali di categoria.

Art. 32

Sindacati Provinciali di categoria

Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Associazione deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Associazione Provinciale ed a quello della Federazione Nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale.

Art. 33

Organi dell'attività economica

Al fine di realizzare un'organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Associazione articola in Sezioni provinciali di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base ai propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

Art. 34

Sezioni di Prodotto Provinciali

Le Sezioni di Prodotto Provinciali, di cui all'art. 3, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di prodotto sono componenti delle assemblee indette dalle Sezioni Regionali di Prodotto.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali è attribuito un voto.

TITOLO V

PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI

Art. 35

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;

- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;

- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.

Art. 36

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'assemblea, nonché dalle quote di pertinenza dell'Associazione sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale, relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;

- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Associazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 37

Amministrazione

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 38

Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisore dei Conti almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 39

Modificazioni statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione con presenza o con delega di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 40

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei suoi componenti, in seconda convocazione la partecipazione, con presenza o con delega, della metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolverà il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto confederale, poteri di conciliazione e

all'occorrenza di mediazione – al Comitato Direttivo confederale, ed in seconda istanza al Collegio dei Probiviri confederali, nei confronti dell'Associazione, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre Organizzazioni confederate.

Art. 42

Fino alla costituzione degli Organi ed all'elezione delle cariche dell'Associazione in base alle norme previste del presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Art. 43

Il presente Statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo confederale.

F.to: Luigi NICCOLINI
Umberto NASONI Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.LGS n.

235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011